

REGOLAMENTO AVIS REGIONALE

Modifiche 2012 uniformate con AVIS Nazionale 2012

Due Carrare 29 settembre 2012

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Avis Regionale del Veneto, che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo del 17/09/2004, è stata costituita nell'anno 1968 ed attualmente ha sede in Treviso, Via dell'Ospedale, n. 1.

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Regionale.

ART. 2

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Regionale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali della Regione.

Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:

- 1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche.
- 2) Elenchi nominativi dei delegati effettivi e supplenti dei soci persone fisiche risultanti dal verbale assembleare.
- 3) Certificazione attestante l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative.
- 4) Nominativo del Capo delegazione.
- 5) Copia del verbale dell'Assemblea Provinciale, con i relativi allegati.

Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea Provinciale di appartenenza.

Ogni Rappresentante Legale delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone fisiche.

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. In presenza di avis comunali e di base o equiparate con un numero inferiore a 7.500 soci, i compiti della commissione verifica poteri possono essere espletati dal segretario del consiglio direttivo.

Per garantire un opportuno ed efficace collegamento, gli avvisi delle convocazioni del Consiglio Regionale dovranno essere inviati anche agli eletti nei vari organismi associativi dell'AVIS Nazionale, ai Presidenti delle Avis Provinciali ed al Presidente dell'Abvs. Si precisa al riguardo che la partecipazione dei Dirigenti sovraindicati, deve intendersi facoltativa.

ART. 3

GRUPPI

Al fine di favorire la promozione degli scopi istituzionali dell'Associazione e rendere più funzionale il rapporto con i propri soci, le Avis Comunali, nel proprio territorio, ai soli fini organizzativi, potranno costituire Gruppi di soci che individueranno, al proprio interno, un referente. Restano in capo alle Avis Comunali le responsabilità giuridiche ed amministrative. L'Assemblea dei soci resta comunque quella Comunale di riferimento ai sensi dell'art.7 dello Statuto Avis Comunale.

ART. 4

SERVIZIO TRASFUSIONALE E RACCOLTA ASSOCIATIVA

L'Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla gestione del servizio trasfusionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario previsto, svolgendo, oltre ai suoi compiti istituzionali, anche le funzioni che la programmazione sanitaria regionale le attribuisce.

Svolge azione di stimolo, di consulenza e di verifica nei confronti degli organi istituzionali locali e regionali.

L'istituzione, le modifiche di gestione, le trasformazioni e le soppressioni di Unità di raccolta, direttamente gestite da strutture associative aderenti all'Avis Nazionale devono ottenere il preventivo parere del Consiglio Regionale Avis. Qualora un'Avis Provinciale intenda svolgere attività di raccolta diretta dovrà comunque dotarsi di uno specifico regolamento che individui gli organismi, le responsabilità e che definisca i rapporti tra le parti interessate.

Dell'attività svolta dovrà essere redatto un apposito rendiconto.

I rapporti tra Avis e strutture trasfusionali, non direttamente gestite dall'associazione, devono essere disciplinati dalle convenzioni previste dalla vigente normativa della Regione Veneto.

Dette convenzioni devono obbligatoriamente prevedere:

- a. la tutela della salute del donatore e di ogni suo diritto connesso con l'attività trasfusionale svolta;
- b. l'indicazione dei massimali delle coperture assicurative obbligatorie e le modalità e procedure per denuncia e risarcimenti;
- c. modalità e tempi di erogazione del contributo previsto spettante all'associazione;
- d. la vigilanza per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un tempestivo e totale utilizzo delle eccedenze;
- e. la possibilità da parte dei responsabili delle strutture associative di raccolta di conoscere e di concordare la destinazione e/o l'impiego del sangue prelevato e dei suoi derivati.

Le convenzioni devono essere sottoposte al preventivo parere del Consiglio Direttivo Regionale Avis, il quale deve curare, per quanto possibile, l'uniformità del testo e delle clausole per l'intero territorio regionale. Le stesse convenzioni saranno poi stipulate dai Presidenti Provinciali, sentite preventivamente tutte le Avis di base interessate.

ART. 5

QUOTE SOCIALI

La misura e le modalità di versamento delle quote sociali annuali all'Avis Regionale sono stabilite dall'Assemblea dei soci, mediante apposita delibera.

ART. 6

L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

La sede dell'Assemblea Regionale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale.

La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Regionale è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - al Presidente di ciascuna associata persona giuridica.

La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica per il tramite dell'Avis Provinciale e comunque con modalità tali da garantire la conoscenza ai soci.

Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di socio persona fisica o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis Provinciale di riferimento o nel Sito Internet Regionale.

La documentazione dovrà essere disponibile almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

ART. 7

SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni degli organi associativi di governo ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria dell'Associazione; predispone i bilanci preventivi e consuntivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

ART. 8

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale ed al Comitato Esecutivo.

I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo e, ove ne sussistano la fattispecie previste dalla legge, alle autorità componenti.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Art. 9

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato della documentazione con l'indicazione di eventuali altri mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato a mezzo raccomandata a.r., presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Nell'ipotesi di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale.

Il Presidente, ricevuto il ricorso, senza indugio fissa la data del dibattimento e la comunica immediatamente al ricorrente ed alla controparte, alla quale altresì trasmette il ricorso e dà termine di 30 giorni per il deposito di un eventuale controricorso e per estrarre copia della documentazione prodotta.

Il controricorso si propone con le stesse modalità del ricorso.

Tra la ricezione del ricorso e la data del dibattimento devono decorrere almeno 40 giorni.

Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio per la data fissata.

Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'organo competente e pone alle parti il termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti l'organo competente.

Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il Collegio, senza formalità di procedura e nel rispetto del diritto di difesa delle parti, acquisisce l'eventuale documentazione indicata dalle parti ma non ancora agli atti ed assume le prove nel modo ritenuto più opportuno.

La decisione deve essere pronunciata entro 90 giorni dal deposito del ricorso - salvo proroga motivata appositamente deliberata dal Collegio - e comunicata, a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'Avis Regionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della medesima, mediante deposito o invio a mezzo lettera raccomandata a.r. del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicazione all'eventuale controparte.

L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.

Tutte le comunicazioni sono effettuate a mezzo raccomandata a.r..

Le sanzioni sono costituite dalla:

- a. censura scritta;
- b. sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte e/o dall'attività associativa.
- c. espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

Il provvedimento di espulsione va comunicato, a cura della segreteria regionale, al Segretario Nazionale che cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione a tutte le Avis territoriali.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare.

Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

ART. 10

NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

L'Avis Regionale del Veneto deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto di quanto previsto per le Associazioni di Volontariato.

Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere curate dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa, nel termine di 30 gg.

Il Consiglio Direttivo Regionale, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare di far certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

ART. 11

CARICHE

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

Ogni decisione assunta nelle varie riunioni dai componenti degli organi sopraccitati, in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, può configurare conflitto con gli interessi e le finalità dell'Associazione

Al riguardo costituisce conflitto di interessi partecipare alla discussione e votazione di delibere che interferiscano con i propri interessi economici e/o personali e nel contempo possano arrecare pregiudizio per l'Associazione derivante dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

Le delibere assunte in presenza di conflitto di interessi sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell'Avis Regionale del Veneto è inammissibile detenere contemporaneamente, nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti dello stesso livello associativo.

ART. 12**NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i diritti, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell'Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l'adesione delle associazioni locali, obbligatorietà giurisdizione interna, si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 16 del Regolamento Nazionale, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale il 27 maggio 2012, che si applicano integralmente.

Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti –esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. Dal 20 al 31 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale.

E' nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis Regionale del Veneto.